

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5404 del 22/11/2019
Oggetto	Società BENVIC EUROPE S.R.L. in Comune di Ferrara - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5557 del 21/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 24726/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **BENVIC EUROPE S.R.L.** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Marconi 73 e stabilimento nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 77443 del 19/06/2019. Modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 10/09/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara assunta al P.G. di Arpae in data 14/08/2019 il n. PG/2019/127972 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 19/06/2019, dalla Società **BENVIC EUROPE S.R.L.** dal Sig. Luca Lussetich in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Marconi 73 – C.F. 01233130499 – e stabilimento nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'istanza viene presentata per una attività di **PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE**
- Preso atto che l'istanza viene presentata per la modifica sostanziale alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici nonché all'impatto acustico dovuto alla messa in esercizio di una nuova linea produttiva (linea 10) insistente nell'area occupata in precedenza dalla società Vinyloop Ferrara Srl;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:
 - Autorizzazione unica ambientale atto n. 4607 del 11/07/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara e rilasciato alla Società Solvay Benvic Europe – Italia SpA volturato con atto DET-AMB-2019-225 del 17/01/2019 alla Società Benvic Europe Srl da Arpae.

- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titoli abilitativo in materia ambientale sopra citati;
- visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale PG/2019/148468 del 20/09/2019 in merito alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici industriali in acque superficiali, dove viene prescritto che *"sia effettuata la progettazione e la realizzazione entro 6 mesi di un punto di campionamento delle acque di scarico, previo pozzetto di campionamento, immediatamente a monte della loro immissione nel Canale Boicelli, come previsto all'Art. 74 – let. "ff" del D.Lgs.152/06"*;
- visto il parere di Hera SpA in merito agli scarichi idrici industriali in pubblica fognatura assunto al P.G. di Arpae in data 07/10/2019 con il n. PG/2019/153620;
- Visto il parere del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico e agli scarichi idrici industriali in pubblica fognatura, assunto al P.G. di Arpae in data 08/10/2019 con il n. PG/2019/154600;
- Visti i medesimi pareri uniti a quello dell'AUSL di Ferrara trasmessi dal SUAP del Comune di Ferrara con nota assunta al P.G. di Arpae in data 07/11/2019 con il n. PG/2019/171991;
- vista la revoca da parte di Arpae della Autorizzazione Unica ex art 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. atto n. 7499 del 23/12/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla Società Vinyloop Ferrara Spa per attività di gestione rifiuti speciali, DET-AMB-2019-5146 del 08/11/2019;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

la modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **BENVIC EUROPE S.R.L.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Marconi 73 – C.F. 01233130499 – e stabilimento nel Comune di Ferrara, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

Scarico in fognatura (competenza Comune)

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura sono quelli contrassegnati con le lettere:

- “S1” di acque prima pioggia,
- “S2” di acque di processo
- Punto scarico Sud e Punto scarico Nord - acque reflue civili

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A” – Scarichi idrici.

2. Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”, ed il controllo avverrà nei pozzetti contrassegnati con le seguenti lettere:
 - “P.P.1.” per le acque di prima pioggia e di dilavamento piazzale;
 - “P.P.2” per le acque di processo.
3. entro 90 gg. dalla data di ricezione del presente atto la Società dovrà provvedere all’identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei punti di campionamento PP1 e PP2;
4. Il misuratore di portata installato sulla linea di scarico di acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento. I dati relativi alla registrazione delle portate istantanee e totali dovranno essere conservati e resi disponibili alla consultazione da parte degli organi di controllo per almeno un anno. Nel caso venisse sostituito, si chiede di darne tempestiva comunicazione via PEC ad HERA SpA – Fognatura e depurazione Emilia;
5. la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura.
7. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.
8. Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell’attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell’atto autorizzativo;
9. Il Legale Rappresentante della ditta è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e depurazione Emilia – denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati.

Scarico Industriale in acque superficiali (competenza Arpae)

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "R2" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel punto di campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. Deve risultare installato subito prima dello scarico un misuratore di portata e nel punto di campionamento dello scarico, indicato nella planimetria al precedente punto 1, deve essere effettuato un rilevamento bisettimanale sia della temperatura che del pH.
4. Entro febbraio di ogni anno la Società deve trasmettere ad Arpae – Ferrara un report contenente i quantitativi di acque reflua scaricata ed i valori misurati dei parametri temperatura e pH, registrati nel corso del precedente anno.
5. Devono risultare campionabili le acque di seconda pioggia nel punto "M2", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A"
6. Il punto di campionamento, indicato al precedente punto 2, deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
10. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

11. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
12. la società dovrà effettuare la progettazione e la realizzazione entro 6 mesi di un punto di campionamento delle acque di scarico, previo pozzetto di campionamento, immediatamente a monte della loro immissione nel Canale Boicelli, come previsto all'Art. 74 – let. “ff” del D.Lgs.152/06.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Laboratorio ATC : emissioni L1, L2, L3, L4

1. Il consumo complessivo delle sostanze utilizzate nel Laboratorio, non dovrà complessivamente essere superiore a 10000 Kg/anno;
2. La Ditta dovrà provvedere ad annotare su apposito registro con pagine firmate dal responsabile dell'impianto, i quantitativi di ogni sostanza utilizzata, allegando per quelle acquistate, le relative fatture;
3. Considerate le caratteristiche del laboratorio e la discontinuità e variabilità delle operazioni in esso condotte, non vengono fissati limiti alle emissioni. Il controllo dell'attività sarà effettuato mediante la verifica del registro di cui al precedente punto 2, che dovrà risultare a disposizione degli organi di controllo competenti.

Unità produttiva PREMIX – COMPOUNDS

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C”, denominate **EP10, EP13A, EP13B, EP14A, EP14B, EP16, EP18, EP22, EP26, EP27, EP28, EP31, EP33, EP34, EP35, E32A...N, E38, E39A...D, EP29, EP30, EP36, EP37;**
2. le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	EP10 Trasporto pneumatico	EP13A Trasporto e raffreddamento	EP13B Trasporto e raffreddamento
Portata	17.700	13.000	13.000
Durata	24	24	24
Altezza	30	30	30
Inquinanti			

Materiale particellare	10	5	5
C.O.V.* di cui CVM	1 1	8 1	8 1
Sistemi di abbattimento	Filtri a maniche+ Filtro a cartucce	C + FT	C + FT

* intesa come somma delle concentrazioni in massa dei singoli componenti determinati con il metodo UNI EN 13649

EMISSIONI	EP14A Tramogge e estrusione	EP14B Estrusione	EP16 Tramogge ecc.	EP36 Estrusione Linee L7, L8, L9	EP37 Trasporto pneumatico e raffreddamento granuli Linea 5
Portata	5.400	5.400	5.000	5.400	28.000
Durata	24	24	24	24	24
Altezza	30	30	30	15	29
Inquinanti					
Materiale particellare	10	10	10	10	5
C.O.V.* di cui CVM	15 2	15 2	15 2	10 1	8 1
Ottillato di stagno	0,01	0,01	-	0,01	0,01
Sistemi di abbattimento	AU	AU	Filtro a maniche	AU	FT

* intesa come somma delle concentrazioni in massa dei singoli componenti determinati con il metodo UNI EN 13649

EMISSIONI	EP18 Travasato antiurto	EP22 Tramogge ecc.	EP26 Trasporto linea 5 e 7
Portata	5.000	4.600	13.000
Durata	24	24	24
Altezza	7	30	32
Inquinanti			
Materiale particellare	10	10	5
C.O.V.* di cui CVM	8 1	15 1	8 1
Sistemi di abbattimento	FT + filtro a cartucce	FT	FT

* intesa come somma delle concentrazioni in massa dei singoli componenti determinati con il metodo UNI EN 13649

EMISSIONI	EP27 Tramogge ecc. (invariata)	EP28 Trasporto e raffredd.	EP31 Filtro trasporto pneumatico
Portata	8.000	13.000	2.000
Durata	24	24	24
Altezza	7	29	15
Inquinanti			
Materiale particolare	10	5	5
C.O.V.* di cui CVM	15 1	8 1	8 -
Sistemi di abbattimento	Filtro a cartucce	FT	FT

* intesa come somma delle concentrazioni in massa dei singoli componenti determinati con il metodo UNI EN 13649

EMISSIONI	EP33 Trasporto e raffredd. linea 8	EP34 Pulizia pneumatica linee 7 e 8	EP35 Tramogge materie prime
Portata	13.000	2.000	5.000
Durata	24	24	24
Altezza	29	7	30
Inquinanti			
Materiale particolare	5	10	10
C.O.V.* di cui CVM	8 1	8 1	- -
Sistemi di abbattimento	FT	FT	FT

* intesa come somma delle concentrazioni in massa dei singoli componenti determinati con il metodo UNI EN 13649

EMISSIONI	E32A...F, E32M e E32N Filtri Silos	E32G...L Filtri Silos	E38 Pulizia imballaggio	E39A...D
Portata	1.100	1.100	3.500	1.100
Durata	8	24	8	8
Altezza	31,4	31,4	9	26
Inquinanti				
Materiale particolare	10	10	10	10
CVM	2	-	2	2
AVM	6	-	-	6
Sistemi di abbattimento	FT	FT	FT	FT

EMISSIONI	EP29 Filtro su silo	EP30 Filtro su silo
Portata	1.100	1.100
Durata	8	8
Altezza	15	15
Inquinanti		
Materiale particellare	10	10
Sistemi di abbattimento	FT	FT

EMISSIONI	EP40 raffreddamento granuli e trasporto pneumatico	EP41 vapori estrusore linea 10	EP42 pulizia pneumatica linea 10	EP43 aspiratore tramogge manuale
Portata	22.200	7.200	660	1.650
Durata	24	24	24	24
Altezza	10	10	10	10
Inquinanti				
Polveri totali	5	10	10	10
COV (come somma delle concentrazioni in massa dei singoli composti)	8	1,5	8	8
Acronitrile	--	1,5	--	--
1,3-butadiene	--	0,5	--	--
Sistemi di abbattimento	Filtro a cartucce	Scrubber	Filtro a cartucce	Filtro a maniche

Le emissioni derivanti dagli sfiati liberi all'aria dei serbatoi di stoccaggio contenenti materie prime liquide, data la tensione di vapore molto bassa , possono considerarsi trascurabili.

i controlli da espletarsi da parte della Ditta sulle emissioni denominate **E32A...N**, **E39A...D**, **EP29** ed **EP30**, consistono nelle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i sili devono essere dotati di pressostato di massima pressione con allarme luminoso posto nella zona di lavoro dell'addetto allo scarico e di filtri per l'abbattimento del materiale particellare;
- b) il personale addetto alle operazioni di scarico dovrà compilare l'apposito registro con pagine firmate dal responsabile dell'impianto, da tenere a disposizione dei competenti organi di controllo; su tale regi-

stro dovranno essere annotati nome dell'operatore, i dati identificativi del mezzo, tipo di prodotto, n° silos, data e ora di inizio e termine operazioni, eventuali anomalie riscontrate, segnalazione di eventuale allarme al pressostato, ora di rilievo allarme e arresto travaso;

c) per il controllo e il contenimento delle emissioni e per una corretta gestione dei silos, dovranno essere svolte le seguenti operazioni di manutenzione: verifica dello stato delle maniche dei filtri ogni 6 mesi, controllo dell'efficienza dei pressostati una volta all'anno, sostituzione programmata e in caso di necessità delle maniche dei filtri;

d) Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con pagine firmate dal responsabile dell'impianto, da tenere a disposizione dei competenti organi di controllo.

3. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **EP40, EP41, EP42 ed EP43**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;

4. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **EP40, EP41, EP42 ed EP43**, devono essere **messe a regime**;

5. dalla data di messa a regime delle emissioni **EP40, EP41, EP42 ed EP43**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;

6. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **EP10, EP13A, EP13B, EP14A, EP14B, EP16, EP18, EP22, EP26, EP27, EP28, EP31, EP33, EP34, EP35, EP36, EP37, E38, EP40, EP41, EP42 ed EP43** con periodicità almeno **semestrale**.

7. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "semestrale" si intende una frequenza di 180 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

8. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
9. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
10. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
11. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
12. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento
13. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
14. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente; nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti ;

Il presente provvedimento, **sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Ferrara, il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- Autorizzazione unica ambientale atto n. 4607 del 11/07/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara e rilasciato alla Società Solvay Benvic Europe – Italia SpA volturato con atto DET-AMB-2019-225 del 17/01/2019 alla Società Benvic Europe Srl da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.